



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 02.03.1999  
COM(1999)77 def./2  
99/0063(ACC)

CORRIGENDUM

Nouvelle page de couverture  
(acronyme). Concerne les onze  
versions linguistiques.

Proposta di

**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che  
modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la  
Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari  
per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e  
modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

1. Nel 1993, la Comunità europea ha concluso con la Repubblica di Bulgaria un accordo relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini. Tale accordo, inizialmente limitato ad un periodo con scadenza il 31 dicembre 1997, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998. D'altro canto, nel 1993 la Comunità europea ha concluso con la Bulgaria un accordo di durata illimitata sulla protezione reciproca e il controllo delle denominazioni di vini.
2. Il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bulgaria per la conclusione di un nuovo accordo, sotto forma di protocollo addizionale all'accordo europeo, che subentrerebbe ai due accordi precitati e il cui campo d'applicazione sarebbe esteso al settore delle bevande alcoliche. In attesa della conclusione di tali negoziati, il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bulgaria nell'intento di prorogare ancora di un anno l'accordo relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini al fine di mantenere, oltre il 31 dicembre 1998, il trattamento preferenziale reciproco.
3. I negoziati con la Bulgaria per la proroga dell'accordo relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini hanno avuto come esito il progetto di scambio di lettere oggetto della presente proposta. Tale progetto prevede di prorogare l'accordo in parola a titolo provvisorio, dal 1° gennaio 1999 e per un anno, in attesa della conclusione dei negoziati per l'elaborazione di un protocollo addizionale all'accordo europeo.
4. Con la presente proposta si chiede al Consiglio di adottare i risultati dei negoziati con la Bulgaria quali figurano nel progetto di scambio di lettere allegato e di prendere i provvedimenti necessari per la loro attuazione, ivi compresa la modifica del regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio.

Proposta di

## REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini**

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, è stato firmato il 29 novembre 1993<sup>1</sup>, e prorogato da un accordo in forma di scambio di lettere firmato il 19 marzo 1998<sup>2</sup>;

considerando che tale accordo scade il 31 dicembre 1998;

considerando che per mantenere il trattamento preferenziale reciproco e continuare a promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo occorre prorogare detto accordo fino al 31 dicembre 1999;

considerando che il regolamento (CE) n. 933/95 del 10 aprile 1995 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania<sup>3</sup> ha aperto dei contingenti tariffari per taluni vini conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria; che a seguito del nuovo accordo in forma di scambio di lettere occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 933/95;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, è necessario che la Commissione possa adottare le modalità di applicazione necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del

---

<sup>1</sup> GU L 337 del 31.12.1993, pag. 1

<sup>2</sup> GU L 96 del 28.3.1998, pag. 1

<sup>3</sup> GU L 96 del 28.4.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/98 (GU L 116 del 18.4.1998, pag. 1)

Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo<sup>4</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

### *Articolo 3*

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli atti necessari per l'attuazione dell'accordo.

### *Articolo 4*

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95, la tabella di cui alla lettera a) "Vini originari della Bulgaria" è sostituita dalla tabella seguente:

| "Numero d'ordine | Codice NC (1) | Designazione delle merci (2)                                                                                                                                                   | Volumi contingentali (in hl) | Dazio contingentale (in % del dazio di base) |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 09.7001          | ex 2204 10    | Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri                                                                                                | 1 700 (1.1 -31.12.1999)      | 40                                           |
| 09.7003          | ex 2204 21    | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine                                                                                                         | 434 430 (1.1 - 31.12.1999)   | 40                                           |
| 09.7005          | ex 2204 29    | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine, nonché i vini della varietà 'Gamza' designati e presentati con questo nome o con il sinonimo 'Kadarka' | 128 000 (1.1 - 31.12.1999)   | 40"                                          |

---

<sup>4</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8)

## *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

**che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini**

### *A. Lettera della Comunità*

Bruxelles,.....

Signor ...,

mi pregio riferirmi all'accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e ai negoziati che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria allo scopo di prorogare l'accordo suddetto oltre il 31 dicembre 1998.

Le confermo che in esito ai negoziati suddetti la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto quanto segue:

### **I. LA TABELLA 1 NELL'ALLEGATO DELL'ACCORDO È SOSTITUITA DALLA TABELLA SEGUENTE:**

“Quantitativi di vini originari della Comunità soggetti a riduzioni tariffarie

| Codice della tariffa doganale bulgara | Designazione delle merci                                                                                               | 1993<br>hl | 1994<br>hl | 1995<br>hl | 1996<br>hl | 1997<br>hl | 1998<br>hl | 1999<br>hl |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ex 2204 21<br><br>ex 2204 29          | Vini di uve fresche                                                                                                    | 42 000     | 46 200     | 50 400     | 54 600     | 58 800     | 63 000     | 67 200     |
| ex 2204 10                            | Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri, prodotti o no in regioni determinate, | 1 000      | 1 100      | 1 200      | 1 300      | 1 400      | 1 500      | 1 600”     |

**II. LA TABELLA 2 NELL'ALLEGATO DELL'ACCORDO È SOSTITUITA DALLA TABELLA SEGUENTE:**

“Quantitativi di vini originari della Bulgaria soggetti a riduzioni tariffarie

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                       | 1993<br>hl | 1994<br>hl | 1995<br>hl | 1996<br>hl | 1997<br>hl | 1998<br>hl | 1999<br>hl |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ex 2204 21 | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine                                                                                                         | 214 000    | 247 000    | 280 400    | 313 600    | 346 800    | 401 230    | 434 430    |
| ex 2204 29 | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine, nonché i vini della varietà ‘Gamza’ designati e presentati con questo nome o con il sinonimo ‘Kadarka’ | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 128 000    | 128 000    |
| ex 2204 10 | Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri                                                                                                    | 1 000      | 1 100      | 1 200      | 1 300      | 1 400      | 1 600      | 1 700”     |

**III. IL TESTO DEL PUNTO 3, LETTERA A) DI DETTO ACCORDO È SOSTITUITO DAL TESTO SEGUENTE:**

“per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993: 90% del dazio di base,
- nel 1994: 80% del dazio di base,
- nel 1995 e negli anni successivi: 70% del dazio di base, ma al massimo 28% *ad valorem*;
- nel 1999, 15 EUR per ettolitro.”

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1999 e scade il 31 dicembre 1999. Nel corso del primo semestre del 1999 saranno avviati negoziati per la conclusione di un protocollo addizionale all'accordo europeo il cui campo di applicazione coprirà il settore dei vini e quello delle bevande alcoliche. Inoltre, il protocollo addizionale all'accordo europeo definirà le modalità di cooperazione fra la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea nell'intento di favorire l'attuazione di un programma per la graduale applicazione, da parte della Bulgaria, delle norme comunitarie vigenti nel

settore dei vini e delle bevande alcoliche, segnatamente per quanto concerne il rafforzamento dei dispositivi di controllo e di gestione della produzione nel settore vitivinicolo (inclusa la realizzazione di uno schedario viticolo).

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor ....., i sensi della mia più alta considerazione

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

*B. Lettera della Bulgaria*

Bruxelles,.....

Signor,

Ho il piacere di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

“mi prego riferirmi all’accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e ai negoziati che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria allo scopo di prorogare l’accordo suddetto oltre il 31 dicembre 1998.

Le confermo che in esito ai negoziati suddetti la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto quanto segue:

**I. LA TABELLA 1 NELL'ALLEGATO DELL'ACCORDO È SOSTITUITA DALLA TABELLA SEGUENTE:**

“Quantitativi di vini originari della Comunità soggetti a riduzioni tariffarie

| Codice della tariffa doganale bulgara | Designazione delle merci                                                                                               | 1993<br>hl | 1994<br>hl | 1995<br>hl | 1996<br>hl | 1997<br>hl | 1998<br>hl | 1999<br>hl |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ex 2204 21<br><br>ex 2204 29          | Vini di uve fresche                                                                                                    | 42 000     | 46 200     | 50 400     | 54 600     | 58 800     | 63 000     | 67 200     |
| ex 2204 10                            | Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri, prodotti o no in regioni determinate, | 1 000      | 1 100      | 1 200      | 1 300      | 1 400      | 1 500      | 1 600”     |

**II. LA TABELLA 2 NELL'ALLEGATO DELL'ACCORDO È SOSTITUITA DALLA TABELLA SEGUENTE:**

“Quantitativi di vini originari della Bulgaria soggetti a riduzioni tariffarie

| Codice NC  | Designazione delle merci                                                                                                                                                       | 1993<br>hl | 1994<br>hl | 1995<br>hl | 1996<br>hl | 1997<br>hl | 1998<br>hl | 1999<br>hl |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ex 2204 21 | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine                                                                                                         | 214 000    | 247 000    | 280 400    | 313 600    | 346 800    | 401 230    | 434 430    |
| ex 2204 29 | Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione di origine, nonché i vini della varietà ‘Gamza’ designati e presentati con questo nome o con il sinonimo ‘Kadarka’ | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 118 000    | 128 000    | 128 000    |
| ex 2204 10 | Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri                                                                                                    | 1 000      | 1 100      | 1 200      | 1 300      | 1 400      | 1 600      | 1 700”     |

**III. IL TESTO DEL PUNTO 3, LETTERA A) DI DETTO ACCORDO È SOSTITUITO DAL TESTO SEGUENTE:**

“per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993: 90% del dazio di base,
- nel 1994: 80% del dazio di base,
- nel 1995 e negli anni successivi: 70% del dazio di base, ma al massimo 28% *ad valorem*;
- nel 1999, 15 EUR per ettolitro.”

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1999 e scade il 31 dicembre 1999. Nel corso del primo semestre del 1999 saranno avviati negoziati per la conclusione di un protocollo addizionale all'accordo europeo il cui campo di applicazione coprirà il settore dei vini e quello delle bevande alcoliche. Inoltre, il protocollo addizionale all'accordo europeo definirà le modalità di cooperazione fra la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea nell'intento di favorire l'attuazione di un programma per la graduale applicazione, da parte della Bulgaria, delle norme comunitarie vigenti nel

settore dei vini e delle bevande alcoliche, segnatamente per quanto concerne il rafforzamento dei dispositivi di controllo e di gestione della produzione nel settore vitivinicolo (inclusa la realizzazione di uno schedario viticolo).

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Ho il piacere di confermarle l'accordo del governo del mio paese sul contenuto della suddetta lettera.

Voglia gradire, Signor ....., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il Governo della Repubblica di Bulgaria*